



FONDO DI PREVIDENZA

MARIO NEGRI

Via Palestro 32 – 00185, Roma (RM)

Pec: segreteria@pec.fondonegri.it

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E
TRASPORTO**

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1460

STATUTO

Statuto in vigore dall' 11 maggio 2022

Delibera del Consiglio di Amministrazione dell' 11 maggio 2022

(Delibere del Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 16 maggio 2012, 18 ottobre 2012, 24 luglio 2014, 13 aprile 2016, 11 aprile 2018, 2 dicembre 2020, 24 marzo 2021, 19 gennaio 2022 e 11 maggio 2022).

STATUTO

Parte I

- Art. 1 Scopo del Fondo
- Art. 2 Iscritti
- Art. 3 Tipologia dei contributi-Obbligo di versamento
- Art. 4 Versamenti volontari
- Art. 5 Spese
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Determinazione della posizione individuale

Parte II – Organizzazione del Fondo

- Art. 8 Organi del Fondo
- Art. 9 Consiglio d'Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 10 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento - Responsabilità
- Art. 11 Presidente e Vice Presidente
- Art. 12 Collegio dei Sindaci - Attribuzioni – Responsabilità
- Art. 13 Direttore Generale
- Art. 14 Funzioni fondamentali: Gestione dei rischi, Revisione interna, Attuariale

Parte III – Patrimonio e amministrazione

- Art. 15 Entrate del Fondo
- Art. 16 Investimento delle disponibilità
- Art. 17 Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile
- Art. 18 Gestione amministrativa – Depositi e Prelevamenti
- Art. 19 Incarichi di gestione – Convenzioni
- Art. 20 Depositario
- Art. 21 Conflitti di interesse
- Art. 22 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

Parte IV - Prestazioni

- Art. 23 Prestazioni – Riscatti –Anticipazioni sul TFR destinato
- Art. 24 Pensione di vecchiaia
- Art. 25 Pensione di invalidità
- Art. 26 Pensione indiretta
- Art. 27 Pensione di reversibilità
- Art. 28 Liquidazione della pensione in valor capitale
- Art. 29 Riscatto della posizione individuale
- Art. 30 Anticipazioni
- Art. 31 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Parte V – Rapporti con gli iscritti

- Art. 32 Modalità di iscrizione
- Art. 33 Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

- Art. 34 Modifiche statutarie
- Art. 35 Cause di scioglimento del Fondo e Modalità di liquidazione
- Art. 36 Comitato di liquidazione del Fondo
- Art. 37 Disposizioni integrative

PARTE I

ARTICOLO 1

Scopo del Fondo

1. Il Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Mario Negri” in seguito “Fondo”, è stato costituito, in data 19 giugno 1956, con atto notarile registrato in Roma, il 22 giugno 1956, al n° 17956, al 1° Ufficio Atti Pubblici, in attuazione dei CCNL 31-12-1955 e 24-3-1956 stipulati dall’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Commerciali (in seguito MANAGERITALIA) rispettivamente con la Confederazione Generale Italiana del Commercio (in seguito CONFCOMMERCIO) e con la Confederazione Italiana del Traffico e dei Trasporti (in seguito CONFETRA), insieme: “le Parti Costituenti”.
2. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi contrattuali e del TFR, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti, e all’erogazione delle prestazioni.
Il Fondo, pertanto, gestisce i trattamenti previdenziali complementari del sistema obbligatorio previsti dai contratti collettivi stipulati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) con la CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e con la CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) o con le Organizzazioni ad esse aderenti espressamente autorizzate, e dai contratti stipulati da Manageritalia anche con altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali.
3. Il Fondo gestisce altresì i trattamenti previdenziali complementari derivanti dal Trattamento di Fine Rapporto comunque destinato relativo a dirigenti dell’area contrattuale di cui al comma precedente.
4. L’attività del Fondo è disciplinata, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento concordato tra MANAGERITALIA, CONFCOMMERCIO e CONFETRA, sentito il Consiglio di Amministrazione.
5. Il Fondo ha sede in Roma.
6. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 35 (*Cause di scioglimento del Fondo e Modalità di liquidazione*).
7. Il Fondo ha personalità giuridica riconosciuta con DPR 26.7.1957, n° 780; è iscritto all’albo COVIP e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Iscritti

1. Sono iscritti al Fondo i dirigenti di cui all'art. 1 (*Scopo del Fondo*) in forza di contratti collettivi di categoria e in esecuzione delle obbligazioni in essi stabilite. La richiesta di iscrizione costituisce, altresì, adesione alle Organizzazioni stipulanti.
2. I percettori di pensioni dirette rimangono iscritti al Fondo.
3. Possono essere iscritti al Fondo i dirigenti di aziende appartenenti ad altre categorie, facenti capo alle Organizzazioni di cui all'art. 1, su delibera del Consiglio di Amministrazione (in seguito anche Consiglio o CDA) che stabilisce le relative modalità e condizioni.
4. Possono restare altresì iscritti al Fondo i dirigenti che in seguito a vicende circolatorie delle aziende, quali, ad esempio, il trasferimento di azienda, il mutamento dell'attività aziendale od operazioni straordinarie d'impresa, abbiano effettivamente e non per mero intento elusivo perso i requisiti di cui ai commi precedenti, con l'effetto di conseguimento o conservazione degli obblighi contributivi per l'azienda cessionaria o trasformata.
5. L'iscrizione al Fondo comporta in ogni caso l'obbligatorietà della permanenza al Fondo stesso per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'accettazione dello Statuto del Fondo e degli atti correlati, delle norme dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali di riferimento e successive modifiche inerenti la previdenza gestita dal Fondo, l'accollo dell'aliquota contributiva a titolo di quota associativa o di adesione contrattuale ricompresa nella contribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dagli specifici accordi.
6. Le modalità di iscrizione sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 1.
7. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto, la Nota Informativa, il Bilancio e le relative relazioni e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito web del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
8. Il Fondo fornisce agli iscritti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 1 c.4 (*Scopo del Fondo*).

ARTICOLO 3

Tipologia dei contributi – Obbligo di versamento

1. Per ogni iscritto in attività di servizio è dovuto al Fondo in applicazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art.1 (*Scopo del Fondo*), un contributo ordinario ed un contributo integrativo.
2. I contributi debbono essere versati dalle aziende, ancorché il dirigente percepisca o abbia già percepito trattamenti previdenziali a carico del Fondo, nelle misure e con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro e dagli specifici accordi, sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dell'iscritto; quest'ultima viene trattenuta dall'azienda all'atto della corresponsione della retribuzione.

3. Il periodo di preavviso o la relativa indennità sostitutiva sono soggetti a contribuzione, sia ordinaria che integrativa, con le modalità e nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro.
4. I dirigenti di cui all'art. 1 (*Scopo del Fondo*) possono destinare al Fondo il Trattamento di Fine Rapporto, in seguito TFR, con modalità tacita o espressa nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro. I dirigenti possono altresì destinare al Fondo i premi di produttività ed il credito per welfare contrattuale nei limiti e alle condizioni di cui alla Legge 28.12.2015, n. 208 e all'art. 51 comma 2 del TUIR e successive modifiche e integrazioni.
5. Il versamento dei contributi è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione.
6. Con il versamento dei contributi previsti dai vigenti contratti collettivi e del Trattamento di Fine Rapporto destinato l'azienda assolve i suoi obblighi ed è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
7. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono fissate le scadenze per il versamento dei contributi e l'applicazione delle maggiorazioni e degli interessi di mora per i versamenti eseguiti in ritardo. Sono altresì fissate condizioni e modalità per l'eventuale destinazione al Fondo del TFR pregresso.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo criteri e con modalità operative definite dal Fondo ed è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. L'iscritto può proseguire la propria contribuzione al Fondo anche oltre il raggiungimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore del Fondo.

ARTICOLO 4

Versamenti volontari

1. È facoltà degli iscritti di effettuare versamenti volontari secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 1.

ARTICOLO 5

Spese

1. L'iscrizione al Fondo, durante la fase di accumulo comporta l'applicazione di spese indirettamente a carico dell'iscritto, in percentuale del patrimonio del singolo Comparto.
2. Il Fondo applica spese a carico dei beneficiari in misura fissa per l'erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito anche RITA).

3. Nel caso di mantenimento della posizione dell'iscritto presso il Fondo per oltre due anni dalla data di cessazione del servizio, il Fondo applica inoltre a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione in misura fissa.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle spese gravanti sugli iscritti afferenti ai costi effettivamente sostenuti dal Fondo, così come indicati dettagliatamente nel Bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica agli iscritti.
5. Il Fondo non prevede addebito di spese collegate all'esercizio delle seguenti facoltà:
 - procedura di iscrizione al Fondo;
 - trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - riscatto della posizione individuale;
 - anticipazioni;
 - riallocazione delle quote di TFR tra i comparti previsti dal Fondo;
 - erogazione pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti.

ARTICOLO 6

Scelte di investimento

1. La contribuzione contrattuale ordinaria ed il welfare contrattuale netto affluito nel conto individuale sono destinati ad una gestione monocomparto.
La politica di investimento, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota Informativa e, con maggior dettaglio, nel Documento sulla Politica di Investimento.
2. Per il TFR conferito ed i premi di produttività il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.
La politica di investimento relativa a ciascun Comparto; le relative caratteristiche ed i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti sinteticamente nella Nota Informativa e nel Documento sulla Politica di Investimento.
3. È previsto, inoltre, un Comparto Garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento tacito è riconosciuta la facoltà di trasferimento ad altro comparto dedicato al TFR a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
4. Per la destinazione esplicita da parte dell'iscritto di quote di TFR al Fondo può essere esercitata l'opzione di scelta di linea di investimento nel Comparto Garantito di cui al precedente comma 3, oppure nelle altre linee di investimento gestite dedicate al TFR secondo termini e modalità fissati dal Consiglio negli appositi Regolamenti di Comparto, con dettagli riportati inoltre nel Documento sulla Politica di investimento e nella Nota informativa.
L'iscritto può successivamente variare la scelta di comparto dopo un periodo minimo di permanenza nel comparto stesso nei termini indicati nei predetti Regolamenti.

ARTICOLO 7

Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale costituita a norma del Regolamento di cui all'art. 1 consiste nel capitale accumulato nel Conto Individuale e nel TFR di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi contrattuali ordinari e TFR versati, dai premi di produttività e dal welfare contrattuale netto della quota di contributo integrativo di cui ai relativi accordi delle Parti Costituenti, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. La posizione individuale viene adeguata secondo i criteri e nei termini del Regolamento di cui all'art. 1 in base al rendimento dei comparti determinato dal CDA con l'approvazione del bilancio annuale.
3. Ai fini del precedente comma, le attività che costituiscono il patrimonio dei comparti sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
4. Nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento.

PARTE II

Organizzazione del Fondo

ARTICOLO 8

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 9

Consiglio d'Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 10 (dieci) membri, di cui 5 (cinque) eletti dagli iscritti a MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato) 4 (quattro) nominati dalla CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e 1 (uno) nominato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).

2. MANAGERITALIA, quale organismo di secondo grado, elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di una lista di candidati espressi dalle Associazioni Territoriali aderenti, alle quali sono associati gli iscritti al Fondo stesso.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi finanziari e viene rinnovato ad ogni triennio.
5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
I Consiglieri che nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, sono sostituiti, entro 45 giorni, dalla Organizzazione rappresentata. I Consiglieri subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.
6. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, le Organizzazioni partecipanti di cui al comma 1 debbono provvedere con urgenza alla loro sostituzione.
Il Collegio dei Sindaci può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 10

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento - Responsabilità

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera ed approva il bilancio tecnico e il bilancio annuale presentati dal Presidente, sentito il Vice Presidente e udita la relazione dei Sindaci;
- b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente fra i propri componenti;
- c) stabilisce le norme e le modalità per l'investimento dei fondi di previdenza in modo che le disponibilità siano gestite in maniera equilibrata e prudente osservando i seguenti criteri:
 1. ottimizzazione della combinazione redditività-rischio attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 2. adeguata diversificazione finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 3. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, complessità e caratteristiche;

- d) delibera sull'accettazione e sull'espletamento della gestione di particolari forme di assistenza e su eventuali istanze degli interessati;
- e) delibera sull'ordinamento dei servizi del Fondo e sul loro funzionamento; in conformità alla normativa vigente adotta i seguenti provvedimenti:
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali: gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all'attività attuariale;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce il piano d'emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce il valore delle posizioni individuali per le liquidazioni in corso d'anno;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - nomina il Direttore generale determinandone le attribuzioni.
- f) delibera ed approva la ripartizione del risultato di esercizio tra i conti in cui si articola gestione;
- g) approva le convenzioni con le Organizzazioni di cui all'art. 1 per la riscossione di contributi associativi di servizio così come previsti dai contratti collettivi di lavoro e destinati alle Organizzazioni medesime; di contributi previsti dai medesimi contratti collettivi di lavoro e destinati a Enti costituiti dalle stesse Organizzazioni; di contributi destinati alla realizzazione di particolari forme di intervento in favore delle categorie interessate affidate ad altri Enti o Società secondo le previsioni dei predetti contratti collettivi di lavoro;
- h) delibera sulla stipula di apposite convenzioni per la gestione, anche mediante intermediari, di determinate prestazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art.1;
- i) può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e a singoli Consiglieri nei limiti stabiliti;
- l) conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti a Società abilitata su proposta del Collegio Sindacale;
- m) d'intesa con le Parti Costituenti adotta i provvedimenti volti a favorire l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, commi 7 e 8, del citato decreto; di detti provvedimenti informa la COVIP;

- n) adotta la delibera relativa ai compensi spettanti ai Componenti degli Organi del Fondo su indicazione delle Parti Costituenti;
 - o) delibera in tutte le altre materie attribuite al Consiglio stesso dal Regolamento;
 - p) provvede all'adeguamento delle norme statutarie a norma dell'art.34 (*Modifiche statutarie*) anche nel caso di sopravvenute disposizioni normative;
 - q) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il modello gestionale prescelto, per la determinazione dell'entità delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia;
 - r) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali reclami degli iscritti;
 - s) ha facoltà di nominare Commissioni consultive determinandone funzioni, oggetto e durata;
 - t) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di comparto, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
 - u) può deliberare di proporre alle Parti Costituenti eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento del Fondo di cui all'art. 1 del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e non oltre i sei mesi, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.
 3. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, è effettuata a cura del Presidente almeno 5 giorni di calendario prima della data fissata a mezzo mail certificata (pec) o posta raccomandata; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo e-mail certificata con un preavviso minimo di 2 giorni.
 4. Per le deliberazioni di cui agli artt. 34 (*Modifiche statutarie*) e 35 (*Cause di Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione*) la convocazione deve essere effettuata a mezzo mail certificata (pec) o posta raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno almeno 30 giorni prima della data fissata.
 5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci effettivi.
 6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente della riunione deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente della riunione che il Segretario.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare su apposito libro vidimato.
10. I verbali sono firmati dal Presidente e da un Segretario nominato ad inizio di seduta.
11. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
12. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, e 2396 del Codice Civile;
13. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

ARTICOLO 11

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo che, per determinati atti, può delegare a membri del Consiglio di Amministrazione e, su parere conforme del Consiglio stesso, al Direttore. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà di stare in giudizio per il Fondo. D'intesa con il Vice Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del predetto Organo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c) ricevere le interlocuzioni ed i reclami degli iscritti ed istruire, avvalendosi del Direttore, il successivo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
 - e) sovrintendere alla determinazione del valore del patrimonio, alla predisposizione del bilancio tecnico e del bilancio annuale che viene sottoscritto dal Presidente stesso;
 - f) esercitare il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, attraverso apposita delega del Consiglio di Amministrazione.

- g) sovrintendere alle attività di cui agli articoli 19 (*Incarichi di gestione – Convenzioni*) e 20 (*Depositario*) sottoscrivendo i relativi provvedimenti.
3. Il Presidente decide su tutte le altre materie attribuitegli dal Regolamento di cui all'art. 1.
 4. Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
 5. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente le funzioni previste dagli artt. 18 comma 3 (*Gestione amministrativa – Depositi e Prelevamenti*) e 10 comma 3 vengono svolte dal Consigliere anagraficamente più anziano che presiede anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
 6. Nel caso che si verifichi la vacanza dell'ufficio del Presidente, tutti i poteri presidenziali di cui al presente art. 11 sono assunti ed esercitati dal Vice Presidente che provvede a convocare entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente. Qualora il Vicepresidente sia nell'impossibilità di convocare entro detto termine, vi provvede entro i successivi quindici giorni il Consigliere anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12

Collegio dei Sindaci - Attribuzioni – Responsabilità

1. Il Collegio dei Sindaci è formato da 4 (quattro) membri effettivi dei quali 2 (due) nominati da MANAGERITALIA (Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato), 1 (uno) nominato dalla CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), e 1 (uno) nominato dalla CONFETRA (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica).
2. La Presidenza del Collegio dei Sindaci spetta al Sindaco scelto dai componenti il Collegio nella prima seduta dell'Organo.
3. Per ciascuno dei membri effettivi le Organizzazioni di cui al 1° comma nominano un supplente.
4. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.
I nuovi Sindaci nominati nel corso del triennio in sostituzione di altri cessati scadono insieme con quelli in carica;

6. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
7. Il Collegio non svolge la funzione di controllo contabile e propone, con motivazione, al Consiglio di Amministrazione, la nomina della società di revisione abilitata per la funzione di revisione legale dei conti.
8. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
9. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP dandone contestuale notizia al Presidente del Fondo, eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
10. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente del Collegio dei Sindaci con le stesse modalità e termini previsti per le convocazioni del Consiglio di amministrazione.
11. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità.
13. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
14. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
15. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

ARTICOLO 13

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione L'incarico può essere affidato a un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare d'intesa con il Presidente l'attuazione delle decisioni degli Organi del Fondo. Supporta gli Organi nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Direttore generale, in caso di inerzia degli Organi del Fondo, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo stesso.
6. Il Direttore generale provvede all'invio alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, di dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e di ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14

Funzioni fondamentali: Gestione dei rischi, Revisione interna, Attuariale.

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. I titolari delle Funzioni di Gestione dei rischi, della Revisione interna e della Funzione Attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere.

PARTE III

Patrimonio e amministrazione

ARTICOLO 15

Entrate del Fondo

1. Sono entrate del Fondo, come specificato nel Regolamento:

- a) i contributi ordinari e integrativi contrattualmente stabiliti e quelli addizionali ed il welfare contrattuale devoluto;
- b) il trattamento di fine rapporto destinato anche se in forma tacita e i premi di produttività;
- c) i contributi per le forme di assistenza di cui all'art. 10 comma 1, lettera e);
- d) i contributi ordinari ed integrativi degli iscritti in prosecuzione volontaria;
- e) i versamenti volontari;
- f) i proventi della gestione;
- g) i proventi straordinari di qualsiasi specie e particolarmente quelli derivanti da devoluzioni, caducità, legati, donazioni, le somme aggiuntive dovute in caso di ritardato pagamento dei contributi, ecc.;
- h) l'ammontare delle posizioni degli iscritti che gli interessati e/o i beneficiari non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione;
- i) le somme relative al trasferimento di posizioni previdenziali da altri fondi.

ARTICOLO 16

Investimento delle disponibilità

1. Le disponibilità del Fondo sono investite, a cura del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la politica di investimento adottata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 252/2005, in:
 - a) **ATTIVITA' FINANZIARIE:**
 - strumenti finanziari;
 - operazioni di pronti contro termine e prestito di titoli;
 - liquidità;
 - operazioni in contratti derivati esclusivamente per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione, nei limiti di cui agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n. 166/14.

In materia di modalità e limiti agli investimenti e operazioni consentite si applicano:

- le disposizioni previste dall'art. 6, c. 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (il Decreto);
- quelle di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166;
- quelle di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 maggio 2007, n. 62 e successive modificazioni.

- b) **ATTIVITA' IMMOBILIARI:**

beni immobili, urbani e rustici e diritti reali immobiliari, sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni, anche di controllo, in società immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari secondo le previsioni delle vigenti disposizioni per i fondi preesistenti anche svolgendo le relative attività di Property.

c) **MUTUI:**

mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili, urbani e rustici. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo complessivamente destinato a tale forma di investimento.

d) **CONTRATTI ASSICURATIVI:** polizze di cui ai rami vita I, III e V previsti dal D. Lgs n. 209/05.

2. Il Trattamento di Fine Rapporto destinato viene investito in una o più linee di gestione ad esso dedicate. Per la destinazione tacita è disposto l'impiego nella linea a contenuto più prudentiale nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 17

Regime della forma pensionistica - Assetto amministrativo e contabile

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione, con adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite dai conti individuali a ciascuno di essi intestati ed i cui ammontari sono determinati a norma del Regolamento di cui all'art. 1, nonché dagli accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto destinato. L'ammontare complessivo dei Contributi Integrativi versati dalle aziende a norma dell'art.3 è destinato ad un Conto generale separato funzionale all'art. 20, c.7 e 8, del D.Lgs 252/05 ed all'attività di cui all'art. 10 c. 1 lettera d).
2. All'atto del pensionamento dell'iscritto, la relativa posizione individuale è trasferita alla Riserva Tecnica dei Pensionati.
3. Il risultato d'esercizio è ripartito tra i conti in cui si articola la gestione, secondo le norme previste dal Regolamento di cui all'art. 1, in sede di bilancio annuale.
4. Alle spese di amministrazione ed agli accantonamenti ad integrazione della Riserva Tecnica dei Pensionati il Fondo provvede ordinariamente attingendo al reddito prodotto dall'impiego delle disponibilità complessive; tenuto conto delle esigenze della gestione, il Consiglio di Amministrazione può disporre di far fronte a dette spese ed accantonamenti, in tutto o in parte, attingendo al Conto generale.

ARTICOLO 18

Gestione amministrativa – Depositi e Prelevamenti

1. Il Fondo cura ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo competono:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;

- b) la tenuta delle scritture contabili;
 - c) la raccolta e gestione delle iscrizioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli iscritti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. L'amministrazione è tenuta secondo le norme impartite dal Presidente, sentito il Vice Presidente, in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e delle norme di Regolamento.
 3. I depositi bancari sono intestati al Fondo e i mandati di prelevamento e le disposizioni di pagamento sono sottoscritti con firma congiunta dal Direttore e dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente o del Direttore.

ARTICOLO 19

Incarichi di gestione - Convenzioni

1. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Fondo si attiene alle istruzioni della COVIP e alle disposizioni operanti per i fondi preesistenti.
2. Il Fondo definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, della normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politica di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
3. Il Fondo definisce fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell'attività dei gestori e verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

ARTICOLO 20

Depositario

1. Le attività del Fondo in gestione sono depositate, con il vincolo di destinazione specifica e con gli effetti di cui al successivo c.5, presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, di seguito "depositario".
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore delle attività del Fondo può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile

con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del Fondo depositate presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.
6. Per l'assolvimento delle movimentazioni finanziarie conseguenti alle ricorrenti operazioni ordinarie di gestione, il Fondo definisce con il Depositario modalità e termini operativi.

ARTICOLO 21

Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
2. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 22

Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Presidente sovrintende alla predisposizione del bilancio redatto dal Fondo e lo comunica ai Sindaci con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Il bilancio tecnico del Fondo è redatto con periodicità annuale.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio tecnico del Fondo. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

PARTE IV

Prestazioni

ARTICOLO 23

Prestazioni – Riscatti –Anticipazioni sul TFR destinato

1. Le prestazioni a carico del Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto consistono in:

- a) pensione di vecchiaia;
 - b) pensione di invalidità;
 - c) pensione ai superstiti;
 - d) liquidazione in capitale.
 - e) rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
2. Sono inoltre previste le facoltà di riscatto della posizione e di anticipazione sul TFR destinato.
 3. Il Fondo può promuovere inoltre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale a favore dei dirigenti iscritti e dei familiari superstiti che si trovino in particolari condizioni, nei limiti e secondo le modalità determinate dal Regolamento di cui al quarto comma dell'art. 1.

ARTICOLO 24

Pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che alla data della domanda di pensionamento possa far valere nel Fondo almeno 5 (*cinque*) anni di anzianità contributiva, costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 3 del presente Statuto e percepisca la pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'assicurazione generale obbligatoria. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 vengono disciplinati il criterio di determinazione della misura della prestazione, la possibilità di opzione tra prestazione in rendita o in capitale, la documentazione richiesta, la decorrenza e le modalità di erogazione, il diritto ai supplementi di pensione.

ARTICOLO 25

Pensione di invalidità

1. Il dirigente in attività di servizio che possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Statuto acquisisce il diritto alla pensione di invalidità nel caso in cui contragga una invalidità permanente tale da comportare l'effettivo e definitivo abbandono del lavoro e una riduzione permanente in misura non inferiore al 60% delle sue capacità lavorative generiche.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 vengono disciplinati il criterio di determinazione della misura della prestazione, l'accertamento e la revisione dello stato di invalidità.

ARTICOLO 26

Pensione indiretta

1. In caso di morte di iscritto in attività di servizio e non pensionato o in prosecuzione volontaria che, al momento del decesso, abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva costituita a seguito della contribuzione di cui all'art. 3 dello Statuto, salvo il caso di esercizio dell'opzione da parte dell'iscritto sulla prestazione in caso di decesso a norma del Regolamento di cui all'art. 1, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 18 anni o di età superiore secondo le previsioni del Regolamento di cui all'art.1, una pensione indiretta nella misura indicata nel Regolamento stesso.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono previste le condizioni per il diritto a prestazione di beneficiari diversi da quelli di cui al comma precedente, nonché la misura della pensione, la decorrenza, i casi di perdita del diritto.

ARTICOLO 27

Pensione di reversibilità

1. Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono reversibili in favore dei superstiti di cui al precedente art. 26 (*Pensione indiretta*) o degli altri beneficiari individuati nelle norme del Regolamento di cui all'art. 1 che stabiliscono anche la ripartizione tra di essi, la decorrenza della pensione ed i casi di perdita del diritto.

ARTICOLO 28

Liquidazione della pensione in valor capitale

1. Gli aventi diritto alla pensione di vecchiaia hanno facoltà di richiedere la liquidazione in forma di capitale secondo le misure e le modalità previste dal Regolamento di cui all'art.1.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono previsti i casi di esclusione dalla suddetta facoltà, le modalità di erogazione degli eventuali supplementi, le conseguenze di decesso dopo la domanda di liquidazione.

ARTICOLO 29

Riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio, può richiedere nei casi indicati nel Regolamento di cui all'art. 1 il riscatto della propria posizione, sempreché non sia stato nuovamente assunto con qualifica di dirigente presso azienda tenuta al versamento dei contributi al Fondo.
2. Nel Regolamento sono specificati i casi in cui è ammesso il riscatto anche relativamente ai superstiti.

ARTICOLO 30

Anticipazioni

1. Limitatamente all'accantonamento costituito mediante la destinazione del trattamento di fine rapporto, gli iscritti possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
 - a) in qualsiasi momento per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3, comma 1 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 449/1997;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, per un importo non superiore al 80%, per ulteriori esigenze degli aderenti.
2. Nel Regolamento di cui all'art. 1 è disciplinato l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 31

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

1. L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa, abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva per la previdenza complementare, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 1 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da considerare è quella vigente al momento della richiesta della RITA.
4. Nel Regolamento di cui all'art. 1 sono disciplinate le modalità di gestione del trattamento.

PARTE V

Rapporti con gli iscritti

ARTICOLO 32

Modalità di iscrizione

1. Le modalità di iscrizione sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 1.

ARTICOLO 33

Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP. Tali modalità sono portate a conoscenza degli iscritti nella Nota informativa.

PARTE VI

Norme finali

ARTICOLO 34

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente su richiesta di una Organizzazione, di cui al primo comma dell'art. 1 (Parte Costituente), e su delibera del Consiglio di Amministrazione con maggioranza di due terzi dei suoi componenti e trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza delle Parti Costituenti di cui al comma 1 dell'art. 1.

ARTICOLO 35

Cause di scioglimento del Fondo e Modalità di liquidazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
2. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge o di conforme accordo tra le Parti Costituenti indicate nel primo comma dell'art.1, la liquidazione può essere proposta al Consiglio di Amministrazione su richiesta di una delle Organizzazioni di cui al citato primo comma dell'art. 1 che ne abbia avuto espresso mandato dalla propria assemblea. In quest'ultimo caso la relativa delibera del Consiglio, se approvata col voto favorevole dei tre quarti dei

componenti, è sottoposta alle assemblee di tutte le Organizzazioni predette. Se la delibera stessa è approvata dalle assemblee della maggioranza delle Organizzazioni stesse, e comunque negli altri casi di liquidazione indicati all'inizio del presente comma, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, fissa le modalità di liquidazione, nomina i Liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 36

Comitato di Liquidazione del Fondo

1. I Liquidatori di cui al precedente art. 35 si costituiscono in Comitato di Liquidazione, nominano il Presidente dello stesso scegliendolo tra i componenti, compilano il bilancio del Fondo e predispongono un piano di liquidazione e di ripartizione delle eccedenze attive che dovessero residuare dopo aver assicurato la copertura finanziaria delle pensioni in pagamento ed estinto le posizioni individuali, accantonando quelle degli iscritti non reperibili o comunque renitenti all'invito a richiederne liquidazione.

ARTICOLO 37

Disposizioni integrative

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.